



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per gli Affari Europei

*Ufficio per gli aiuti di Stato, le procedure di infrazione,
il pre-contenzioso e il contenzioso UE*

POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE

Comp(2025) - State aid and Aarhus Convention

21/03/2025



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO, LE
PROCEDURE DI INFRAZIONE, IL PRE-CONTENZIOSO E IL CONTENZIOSO UE

Premessa

Le Autorità italiane hanno da sempre sostenuto che il diritto dell'UE sia già in linea con la Convenzione di Aarhus poiché le attuali norme dell'UE sugli aiuti di Stato prevedono una serie di possibilità a disposizione dei membri del pubblico, comprese le ONG ambientaliste, per chiedere alla Commissione, a determinate condizioni, di riferire sulle sue decisioni sugli aiuti di Stato.

Pertanto, si ritiene che lo status quo sia già conforme alla Convenzione di Aarhus e dovrebbe pertanto essere mantenuto.

Preso atto della volontà della Commissione Europea di procedere ad una modifica del “Codice delle Best Practices per le procedure di controllo degli Aiuti di Stato”, si esprime una profonda preoccupazione per le conseguenze che possono derivare da una tale modifica dell'ordinamento.

Si riportano di seguito le osservazioni sulla bozza di modifica proposta dalla Commissione.

Parte I

Commenti sugli emendamenti proposti in merito all'istituzione di un meccanismo di revisione interna per affrontare le conclusioni dell'ACCC in merito all'accesso alla giustizia in materia ambientale in relazione alle decisioni dell'UE in materia di aiuti di Stato

- le norme in materia ambientale che potrebbero assurgere a termine di paragone in una richiesta di riesame di una decisione di compatibilità di un aiuto di Stato non sono chiaramente individuate. La bozza di modifica, infatti, richiama il Regolamento (CE) n.1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 “sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale” il cui art. 2, par.1, lett. f) stabilisce che per “diritto ambientale” debba intendersi *“la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato”*. La norma sembra, pertanto, richiamare l'art. 191 TFUE il quale stabilisce che la politica dell'Unione in materia ambientale *“è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente”*. Trattasi, pertanto, di una definizione generica che, portata alle estreme conseguenze, consentirebbe di impugnare una qualsiasi decisione di aiuto, potendo qualsiasi azione dei pubblici poteri avere in astratto un risvolto pregiudizievole - concretamente o potenzialmente - per l'ambiente. Alla luce dei vari programmi di intervento europei, i cui obiettivi tendono alla riconversione dei processi produttivi ed all'incentivazione delle transizioni verde e digitale, in linea di massima si rischia che qualunque decisione di autorizzazione di un aiuto di Stato potrebbe essere impugnata sull'asserito impatto ambientale delle conseguenze dell'aiuto;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI



UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO, LE
PROCEDURE DI INFRAZIONE, IL PRE-CONTENZIOSO E IL CONTENZIOSO UE

- la genericità della normativa ambientale richiamata nel precedente punto si collega a quanto previsto dall'art. 85 della bozza di modifica proposta dalla Commissione ove è prescritto il contenuto della richiesta di riesame. Tra i requisiti, infatti, non è richiesta la prova di un danno diretto e concreto all'ambiente o un qualsiasi nesso che colleghi l'implementazione della misura ad un danno ambientale, aumentando così l'incertezza giuridica del procedimento;
- nella comunicazione della Commissione relativa alla modifica del codice delle migliori pratiche nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato è previsto all'art. 81, lett. f) che qualora una ONG non sia in grado di dimostrare uno dei criteri legittimanti la richiesta di riesame così come definiti dall'art. 80 detta ONG possa presentare "qualsiasi altro documento che provi il rispetto di tali criteri". Con questa clausola di chiusura si finirebbe quindi con il legittimare qualsiasi ONG a presentare richiesta di riesame, indipendentemente dal rispetto dei criteri previsti nell'art. 80 che avrebbero, invece, la finalità di limitare l'accesso alla procedura amministrativa della quale si discute alle sole ONG concretamente coinvolte nelle decisioni di autorizzazione;
- Tra le decisioni sottoponibili a riesame, l'art. 84 della bozza di modifica include anche l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), prima parte, TFUE relativo agli IPCEI. Alla luce dell'importanza politica e strategica di simili progetti, che tra l'altro coinvolgono più Stati membri, si sottolinea come una procedura di riesame rischierebbe di allungare eccessivamente i tempi per la realizzazione dei progetti e di minarne così l'efficacia. Si rischierebbe, quindi, di paralizzare un massiccio progetto di investimento europeo che vede alla sua base una cooperazione attiva tra più Stati membri e tra attori pubblici e privati. Inoltre, l'incertezza derivante dalla possibilità di richiedere un riesame delle decisioni di autorizzazione potrebbe fungere da deterrente per la ricerca dei capitali privati fondamentali per la buona riuscita di un IPCEI;
- l'approccio secondo cui dovrebbe essere lo Stato membro a confermare la conformità alla normativa ambientale europea nel formato di notifica non è condiviso per i seguenti motivi:
 - a) la valutazione della compatibilità dell'aiuto con il diritto europeo rientra nella competenza esclusiva della Commissione;
 - b) tale onere per lo Stato membro notificante costituirebbe un ulteriore vincolo procedurale.
- Sui termini della procedura. Lo Stato membro dovrebbe essere informato tempestivamente della richiesta di riesame presentata da una ONG e non dopo tre mesi dalla presentazione della stessa. Eccessivamente lunghi sembrano anche i termini previsti dagli artt. 93, 94, 95, 96, 97 e 98 che porterebbero ad un termine finale massimo di 38 settimane dalla pubblicazione della decisione in materia di aiuti di Stato della CE:



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO, LE
PROCEDURE DI INFRAZIONE, IL PRE-CONTENZIOSO E IL CONTENZIOSO UE



Come si evince anche dai grafici soprariportati, infatti, in base a quanto previsto dalla bozza in esame:

- le ONG avrebbero 8 settimane dalla pubblicazione della decisione in materia di aiuti di Stato alla Commissione per presentare la richiesta di riesame;
- la Commissione può invitare l'ONG a fornire entro 30 giorni informazioni o documenti aggiuntivi al fine di valutare se le condizioni ed i criteri di cui agli artt. 79, 80 ed 81 della bozza in esame sono soddisfatti;
- lo Stato Membro la cui misura è stata autorizzata avrebbe 30 giorni per formulare osservazioni;
- la Commissione dovrebbe fornire una risposta motivata entro 22 settimane dalla scadenza accordata alle ONG.

Un termine così lungo espone lo Stato membro interessato all'implementazione della misura di aiuto ad un'eccessiva incertezza sulla sorte della decisione della CE. Infatti, in pendenza della richiesta di riesame lo Stato membro interessato si vedrebbe costretto a scegliere se:

- a) implementare la misura e valutare gli esiti del riesame al tuo completamento. In tal caso, qualora il riesame dovesse condurre ad un annullamento o riforma



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO, LE
PROCEDURE DI INFRAZIONE, IL PRE-CONTENZIOSO E IL CONTENZIOSO UE

della decisione di aiuto lo SM dovrebbe procedere al recupero di quanto precedentemente erogato in virtù di una misura di aiuto considerata legittima;

b) attendere l'esito della procedura di riesame ed eventualmente del ricorso presentato ex art. 99 del codice di buone pratiche. In tal caso è di tutta evidenza che si vedrebbero frustrate le esigenze che hanno portato lo SM all'ideazione della misura di aiuto a causa di un eccessivo allungamento dei termini procedurali.

- si contesta, inoltre, la piena legittimazione processuale delle ONG ad intentare un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia in base a quanto disposto dall'art. 99 della bozza sulle buone pratiche. Una simile decisione potrebbe avere un impatto allarmante sui lavori della Corte che rischierebbe di dover esaminare moltissime – per non dire la quasi totalità – delle decisioni di autorizzazione in materia di aiuti di Stato della CE con un'eccessiva frustrazione dei principi di certezza del diritto e celerità dei processi giurisdizionali.

Parte II

Commenti sugli emendamenti proposti per riflettere le recenti prassi della Commissione e gli sviluppi della giurisprudenza in materia di gestione dei casi di aiuti di Stato

- dal testo della bozza emerge che il termine massimo della fase di pre-notifica verrebbe innalzato a 12 mesi. Ciò comporterebbe un ulteriore allungamento procedurale andando a danno di alcuni principi cardine che la nuova Commissione Europea ha indicato quali la celerità dell'agire amministrativo e la certezza del diritto. Inoltre, un simile allungamento procedurale non sembra in linea con il Clean industrial deal e l'annunciato New state aid framework che avrebbe l'obiettivo di realizzare gli investimenti di decarbonizzazione anche attraverso la rapida approvazione delle misure di aiuto volte a consentire la realizzazione degli obiettivi ambientali; inoltre, allungamento dei termini di pre-notifica che con tale modifica si vuole attuare, verrebbe di fatto a costituire un deterrente all'utilizzo di uno strumento, già poco utilizzato.
- la proposta della Commissione mira ad eliminare la Sezione 6 del codice delle migliori pratiche dedicata alla procedura semplificata di autorizzazione sull'assunto della rarità del suo utilizzo. La Sezione richiamata si applica a quei casi in cui la Commissione cerca di adottare, entro 25 giorni dalla data di notifica da parte di uno Stato Membro, una decisione in forma abbreviata indicante che la misura notificata non costituisce aiuto oppure una decisione di non sollevare obiezioni, nei casi in cui una misura è sufficientemente simile ad altre misure approvate nell'ambito di almeno tre precedenti decisioni della Commissione nei dieci anni anteriori alla data della pre-notifica. Una simile eliminazione, oltre a portare ad un allungamento procedurale anche in casi "semplici" e simili a decisioni già assunte, sembrerebbe andare contro i principi guida formulati dalla nuova Commissione Europea che tendono ad una massiccia semplificazione procedurale ed una generale velocizzazione dell'agire amministrativo.